

# **ASSOCIAZIONE ITALIANA RISPARMIATORI**

## **“ASSORISPARMIO”**

### **STATUTO**

#### **Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA –**

- I. E' costituita una associazione denominata: “ASSORISPARMIO – ASSOCIAZIONE ITALIANA RISPARMIATORI”.
- II. L'Associazione ha sede in Milano, via E. Besana, n. 4.
- III. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire in Italia e all'estero filiali, succursali e uffici e di sopprimerli, nonché di trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.
- IV. L'Associazione ha durata illimitata.

#### **Art. 2 – SCOPI, ATTIVITÀ E COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI –**

- I. L'Associazione è costituita al fine di svolgere attività, in Italia ed all'estero, di utilità e di interesse sociale, senza fini di lucro, senza connotazioni e finalità politiche, quali:
  - a) la tutela in ogni sede, anche in sede giudiziale ed amministrativa, ed in ogni istanza, degli interessi degli associati, risparmiatori ed investitori non istituzionali, "piccoli azionisti", soci di società quotate ai mercati ufficiali e regolamentati e soci di minoranza stabili o meno di società in genere, sia nell'interesse tanto dei singoli che delle rispettive categorie;

- b) il promovimento della aggregazione degli Associati medesimi, al fine di agevolare la tutela dei loro interessi;
- c) il promovimento di ogni iniziativa utile od opportuna finalizzata ad assicurare la correttezza e la trasparenza dei mercati dei capitali, della sollecitazione del pubblico dei risparmiatori e degli investitori, delle attività degli intermediari finanziari, delle entità di investimento, bancarie ed esercenti il credito, nonché finalizzata ad assicurare la correttezza e la trasparenza dell'informazione e della pubblicità in campo finanziario;
- d) il promovimento di ogni iniziativa utile od opportuna al fine di ottenere quadri normativi nazionali o sovranazionali che agevolino la tutela del risparmio e dei risparmiatori, dei piccoli investitori e degli investitori non istituzionali in genere, in particolare con riferimento alla necessità di ottenere in Italia ed all'estero e nell'ambito del mercato globale, che si tenga in debita considerazione l'interesse primario, in Italia costituzionalmente garantito, alla tutela delle risorse distratte al consumo e dei loro titolari insieme alla tutela del mercato in senso lato;
- e) lo studio, l'informazione e la diffusione della cultura in materia finanziaria, del risparmio e degli investimenti, anche attraverso l'organizzazione di corsi, convegni, seminari, giornate di studio e simili, riservati agli associati o meno, con l'intento di favorire gli scambi culturali tra l'Associazione ed il mondo accademico e tecnico, nonché con terze entità pubbliche o private;
- f) diffondere la conoscenza delle normative nazionali, comunitarie, internazionali e comparate in campo

finanziario, nonché delle problematiche tecnico-giuridiche connesse;

- g) promuovere iniziative presso istituzioni, organismi, entità pubbliche e private in materia finanziaria, di risparmio e di investimenti, con lo scopo di ottenere miglioramenti di tutela giuridica degli interessi dei risparmiatori e degli investitori non istituzionali;
- h) corrispondere e stringere rapporti con ed aderire ad altre associazioni ed entità, pubbliche e private, italiane e straniere, comunitarie ed internazionali, che abbiano scopi analoghi a quelli della Associazione e la cui collaborazione possa risultare utile od opportuna al perseguimento dei fini dell'Associazione stessa.

### **Art. 3 – ASSOCIATI –**

- I. Gli Associati possono essere persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età ed abbiano capacità di agire, senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, che aderiscano agli scopi ed ai fini dell'Associazione.
- II. Possono altresì far parte dell'Associazione persone giuridiche, enti ed associazioni, italiani e stranieri, comunitari ed internazionali, che rivestano la qualifica di investitore non istituzionali o di socio di minoranza in società di capitali.
- III. Il numero degli Associati è illimitato.
- IV. La qualità di Associato si acquista mediante presentazione di domanda diretta alla sede dell'Associazione, unitamente al pagamento della quota associativa annuale ed è

attribuita mediante deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo. Con la loro ammissione si intenderà che gli Associati avranno espressamente accettato il contenuto del presente Statuto, obbligandosi a rispettare il medesimo, lo scopo e le finalità dell'Associazione e che avranno altresì espresso la volontà di rispettare e di ottemperare le deliberazioni degli Organi della stessa.

La durata dell'adesione è annuale e si rinnova mediante il puntuale pagamento della quota associativa per l'anno successivo. L'adesione all'Associazione è personale; la quota associativa non è trasmissibile per atto tra vivi o per causa di morte.

V. Gli Associati si dividono in fondatori, ordinari ed onorari.

Sono fondatori i promotori dell'Associazione che siano intervenuti all'atto costitutivo. Sono ordinari tutti coloro che siano ammessi quali associati dell'Associazione. Sono onorari, italiani o stranieri, coloro che siano stati proclamati tali dal Consiglio Direttivo, per essersi meritoriamente distinti nel perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Tutti gli Associati, a qualunque categoria appartengano, se sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo, hanno diritto ad un voto nella Assemblea della Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di esentare da tale pagamento gli Associati onorari.

VI. Il domicilio degli Associati per i loro rapporti con l'Associazione è quello indicato sul Libro degli Associati all'atto dell'ammissione e dell'iscrizione sullo stesso Libro; ogni successiva variazione dovrà essere comunicata

- dall'Associato interessato a mezzo di lettera raccomandata inviata al Presidente del Consiglio Direttivo.
- VII. L'Associato che intende recedere dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso al momento della comunicazione di recesso, purché la stessa sia stata effettuata almeno due mesi prima.
- VIII. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:
- a) quando l'Associato non abbia ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
  - b) quando la condotta dell'Associato abbia in qualsivoglia modo arrecato danni, anche morali, all'Associazione o abbia anche solo rischiato di comprometterne la credibilità, l'onorabilità e la capacità del perseguimento dei propri scopi. Tale delibera, debitamente motivata, verrà verbalizzata sul Libro riunioni del Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata. L'Associato escluso potrà ricorrere all'Assemblea della Associazione, la quale delibererà in modo insindacabile, a semplice maggioranza dei presenti, fermo il disposto di cui all'art. 24 Cod. Civ.. Gli Associati receduti o esclusi, così come i loro Eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, non hanno diritto di ripetere le quote ed i contributi a qualsiasi titolo versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 4 – PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCIO –**

- I. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - a) quote associative;
  - b) beni mobili ed immobili;
  - c) donazioni e liberalità in genere, elargizioni, contributi e conferimenti degli Associati, di entità pubbliche e di soggetti privati in genere;
  - d) qualsiasi altra dazione a qualsivoglia titolo, purché non in contrasto con le vigenti norme di legge.
- II. Per il perseguimento del proprio scopo l'Associazione si avvale delle entrate realizzate attraverso i versamenti delle quote associative e di ogni altra entrata o conferimento che dovessero derivarle.

Le quote associative annuali e qualsivoglia contributo o conferimento si intenderanno a fondo perduto, senza alcun diritto di rimborso o di ripetizione, anche nei confronti di aventi causa, a qualsivoglia titolo, degli Associati.

Non potranno essere distribuiti agli Associati, direttamente od indirettamente, avanzi di gestione, riserve, risultato netto di liquidazione, utilità in genere.
- III. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro i cinque mesi successivi verranno predisposti per ogni esercizio, da parte del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio, redatti secondo i criteri indicati dai principi contabili comunemente adottati e così devono essere rassegnati per la loro approvazione annuale all'Assemblea della Associazione, che dovrà tenersi entro il mese di giugno di

ogni anno, in uno con la relazione del Consiglio Direttivo e con quella del Collegio dei Revisori.

#### **Art. 5 - ORGANI -**

- I. L'Associazione ha una struttura ed una organizzazione democratica.
- II. Sono Organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea della Associazione o l'Assemblea;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) l'Ufficio di Presidenza;
  - d) il Collegio dei Revisori.

#### **Art. 6 - L'ASSEMBLEA -**

- I. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale; ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta da altro Associato che non sia componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori o dipendente dell'Associazione. Non sono ammesse più di cinque deleghe al medesimo mandatario. E' ammesso il voto per corrispondenza ove ciò sia disciplinato da apposito regolamento interno da adottarsi con delibera dell'Assemblea.
- II. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento o di sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti, almeno una volta all'anno presso la sede, ovvero in qualsiasi altro luogo scelto e comunicato dal Consiglio stesso purché in Italia. L'Assemblea è convocata a mezzo di pubblicazione su di un

- quotidiano a tiratura nazionale che indichi data, ora, luogo ed ordine del giorno dell'Assemblea convocanda. Tale pubblicazione dovrà eseguirsi almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza assembleare. Nei casi di dichiarata urgenza i predetti termini potranno essere ridotti a 5 giorni prima della adunanza. Alternativamente, fermi i termini di convocazione, l'Assemblea può essere convocata con ogni altro mezzo di comunicazione, anche telematico, ritenuto idoneo dal Presidente, o dai Vice-Presidenti.
- III. L'Assemblea approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, ratifica la cooptazione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, delibera sulle modifiche dello Statuto ad eccezione delle deliberazioni che comportino il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso Comune, le quali potranno essere assunte dal Consiglio Direttivo.
- IV. L'Assemblea delibera inoltre su quant'altro alla medesima demandato per legge e per Statuto.
- V. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente più anziano, o comunque da persona designata dalla Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario e constata la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto. La funzione di Segretario sarà ricoperta da notaio nell'Assemblea straordinaria che deliberi lo scioglimento della Associazione o che modifichi lo Statuto della stessa ed in ogni altro caso nel quale ciò sia ritenuto necessario, utile od opportuno dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

- VI. L'Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- VII. Il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente più anziano in caso di assenza o di impedimento del primo, o comunque il Consiglio Direttivo devono convocare l'Assemblea se almeno un decimo degli Associati ne faccia espressamente richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con ordine del giorno comune.

#### **ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO -**

- I. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 15 membri, eletti dall'Assemblea.
- II. Sono condizioni di eleggibilità dei componenti del Consiglio Direttivo e per la loro permanenza in carica, le stesse richieste per la nomina ad amministratore di società di capitali, di non avere interessi, di non esercitare imprese e/o attività che direttamente od indirettamente costituiscono motivo di conflitto o di incompatibilità con gli scopi e gli interessi dell'Associazione, nonché di non essere compromessi in questioni che in qualsivoglia modo possano indurre discredito sulla Associazione o sugli altri componenti del Consiglio Direttivo.
- III. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, salvo revoca, dimissioni od il loro venir meno e sono rieleggibili.
- IV. Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere nel suo seno un Presidente ove ciò non sia stato deliberato dall'Assemblea ed uno o più Vice-Presidenti e, ove lo ritenga opportuno, ad

- attribuire a Consiglieri, mansioni e incarichi professionali e particolari, tra i quali quello di Segretario e di Tesoriere.
- V. In caso di sopraggiunte cause di incompatibilità od ineleggibilità, morte, dimissioni o revoca di un Consigliere, questi viene sostituito dal Consiglio Direttivo mediante cooptazione; tale nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea successiva.
- VI. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per attuare gli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi componenti, nonché a procuratori. Il Consiglio Direttivo delibera l'accettazione delle donazioni, eredità, elargizioni e contributi che pervengano all'Associazione. Esso potrà inoltre deliberare i regolamenti interni e codici di comportamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati e per i componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, i piani di lavoro e tutte le iniziative atte al raggiungimento degli scopi associativi. Per tutte le attività organizzative esso potrà avvalersi di persone o enti specializzati e di professionisti, conferendo all'uopo incarichi, deleghe e mandati.
- VII. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi ogniqualvolta venga convocato dal Presidente od in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano, con qualsivoglia mezzo di comunicazione da inviarsi ai suoi componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza od anche un giorno prima nei casi di dichiarata urgenza. Il Presidente, dovrà procedere alla convocazione del Consiglio Direttivo

quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo deve comunque essere convocato almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo da sottoporre poi nei termini alla Assemblea.

VIII. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando, regolarmente convocato, sia presente almeno la maggioranza dei consiglieri in carica, oppure quando, ancorché non convocato, siano presenti tutti i consiglieri e tutti i componenti del Collegio dei Revisori; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente ed in sua assenza, del Vice Presidente più anziano.

#### **ART. 8 – IL COLLEGIO DEI REVISORI–**

- I. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi. Almeno uno dei componenti effettivi dovrà essere scelto tra professionisti iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti.
- II. Al Collegio dei Revisori spetta il controllo del rispetto dello Statuto e della normativa vigente, nonché il controllo degli aspetti economico, finanziario e contabile della gestione della Associazione. Spetta altresì l'obbligo di rassegnare la propria relazione al bilancio consuntivo ed a quello preventivo, da proporre alla Assemblea per l'approvazione.
- III. Il Collegio dei Revisori elegge tra i suoi membri il proprio Presidente.
- IV. I componenti del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni della Assemblea e del Consiglio.

- V. In caso di sopraggiunte cause di incompatibilità od ineleggibilità, morte, dimissioni o revoca di un Revisore, questi viene sostituito dal Consiglio Direttivo mediante cooptazione; tale nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea successiva.

### **Art. 9 - CARICHE SOCIALI-**

- I. Il Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di impedimento di questo il Vice-Presidente più anziano, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e nella cura degli affari e degli interessi della Associazione, può nominare legali e procuratori
- II. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo consideri necessario o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Presidente firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati o necessari e cura il buon andamento amministrativo dell'Associazione.
- III. Il Consiglio Direttivo e le relative riunioni sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente più anziano.

### **Art. 10 - SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE -**

- I. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 6 comma 6°, la quale delibererà anche in ordine alla nomina di uno o

- più liquidatori, determinandone i poteri, ed alla devoluzione del patrimonio comune.
- II. Il patrimonio eventualmente residuo, potrà essere devoluto ad altre associazioni od altri enti senza scopo di lucro o ad organizzazioni del volontariato o non lucrative a finalità sociali che perseguano scopi analoghi a quelli della Associazione, in ogni caso nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 11 - LIBRI SOCIALI -**

- I. Presso la sede dell'Associazione sono conservati, il Libro degli Associati contenente l'elenco ed il domicilio di questi, il Libro dei verbali di Consiglio Direttivo ed il Libro dei verbali dell'Assemblea, nonché il Libro Giornale e gli altri libri o registri contabili previsti dalla vigente normativa.

### **Art. 12 - RINVIO A NORME DI LEGGE -**

- I. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle norme vigenti in materia.